to, tali informazioni non sono inserite nella precompilata, salvo che non siano state indicate dal sostituto d'imposta nella propria certificazione unica. In tale circostanza, quindi, anche se la precompilata sarà accettata senza modifiche, le Entrate potranno procedere al controllo degli oneri in questione. In presenza di spese 2014 per la previdenza complementare, ad ogni buon conto, i contribuenti saranno chiamati a verificare le precompilate online intervenendo per integrare a loro favore le dichiarazioni.

Il contenuto

Nell'area riservata online, i contribuenti troveranno, oltre al modello precompilato, un foglio con l'elenco delle informazioni a disposizione delle Entrate. I dati sugli oneri dubbi (e come tali non utilizzati o parzialmente utilizzati nella precompilata) sono indicati con un simbolo per cui il contribuente può verificare direttamente nel sito i motivi del mancato inserimento. Dopo le verifiche, il diretto interessato potrà quindi autonomamente integrare la propria dichiarazione riportando gli oneri «sospesi» tra quelli effettivi nel quadro E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paradosso. L'anticipo sulla scadenza del piano di rateizzazione

Il fisco penalizza chi versa prima

di **Salvina Morina** e **Tonino Morina**

La dichiarazione precompilata rappresenta un tentativo per fare un passo avanti verso un rapporto più semplice tra fisco e contribuente. E potrà essere gestita dal computer di casa. Ci sono casi in cui, però, proprio il computer finisce con il complicare la vita se si unisce a un rigido formalismo. È quanto accaduto a un contribuente siciliano che si è visto recapitare da un ufficio dell'isola la richiesta di versare 649,47 euro a titolo di sanzioni e interessi per avere pagato una rata 9 giorni prima della scadenza: il 1° ottobre 2012 invece del 10 ottobre 2012, come era indicato nel piano di rateazione.

Immaginate l'incredulità del diretto interessato che ha pagato poi le restanti *tranche* tutte nei termini così come previsto dal piano di rateazione, rispettando la scadenza trimestrale che partiva dal 10 ottobre 2012. Una situazione paradossale perché chi paga prima andrebbe premiato. Invece, colpa anche dei rigidi formalismi del passato, l'ufficio chiede sanzioni e interessi in quanto «dalle interrogazioni effettuate (...) è emerso che il pagamento della prima rata è stato eseguito il 1° ottobre 2012 in luogo della data indicata nel prospetto di rateazione allegato all'istanza di cui trattasi ovvero il 10 ottobre 2012».

In pratica, il software dell'ufficio ha seguito pedissequamente la norma in base alla quale «il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive». Così, avendo pagato la prima rata il 1° ottobre 2012 (nove giorni prima della originaria scadenza), il contribuente avrebbe dovuto pagare anche le rate trimestrali successive in anticipo mentre le ha pagate il giorno 10. Pertanto, l'ufficio ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo, salvo comunicare che «resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti».

E adesso? Il contribuente potrà presentare un'autotutela, ossia una richiesta per l'annullamento della contestazione che gli è stata elevata. C'è da sperare che l'ufficio la accolga. Anche perché se davvero la prospettiva è quella di un «fisco amico» sarebbe fuori da ogni logica sanzionare chi ha pagato prima della scadenza. Anzi, bisognerebbe tenere presente la regola non scritta, ma sempre valida, del «buon senso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

uelli che #sonoltre
n My Infinity Portal
ovo portale web per il professionista
nuovi **servizi** oltre a quelli contabili, fiscali
nuove forme di **comunicazione** con i clie
nuove modalità di **fidelizzazione** oltre all
nuove modalità di utilizzo in **cloud** oltre a
prilo su www.zucchetti.it/sonoltre
IL